

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 11 febbraio 2021, n. 35

Autorizzazione allo scarico temporaneo in mare dell'effluente del depuratore consortile di Carovigno, finalizzato a consentire l'esecuzione delle prove di tenuta del nuovo collettore bretella ed il collaudo tecnico-funzionale della condotta sottomarina. D.Lgs. n.152/2006 e L.R.n.18/2012.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione della nuova struttura organizzativa regionale "MAIA – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti.

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- L'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli

scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019,

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- la Regione, nelle more della realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona “Apani” nel Comune di Brindisi, con atto dirigenziale n. 232 del 20/12/2016, ha rinnovato l’autorizzazione provvisoria allo scarico del depuratore consortile di Carovigno nel Canale Reale e nelle trincee realizzate in prossimità dell’impianto;
- medio tempore, sono state espletate le procedure amministrative necessarie ad ottenere le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, prodromici alla realizzazione degli interventi progettuali delle opere di collegamento idraulico e di rifunzionalizzazione della condotta sottomarina, tra le quali si menziona la procedura di valutazione d’impatto ambientale svolta dalla Provincia di Brindisi e conclusasi con il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, giusta DD n. 106 del 19/09/2014;
- La stessa Provincia, con nota prot. 30171 del 10/10/2018, ha formalmente approvato la revisione del Piano di Monitoraggio Marino redatto da AQP e validato da ARPA Puglia con nota prot. 64653 del 08/10/2018;
- Il Rup del progetto P1146 *“Appalto integrato per la rifunzionalizzazione e prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR) – 2 Stralcio”*, con nota prot. 6012 del 29/01/2021, acquisita in atti al prot. 03/02/2021, ha chiesto l’autorizzazione provvisoria allo scarico a mare, in località “Apani” (BR), dell’effluente del depuratore consortile di Carovigno, al fine di poter effettuare le prove di tenuta del nuovo collettore bretella per il collegamento dell’emissario esistente e successive prove di funzionalità e collaudo della condotta esistente e della nuova condotta sottomarina realizzata, per un periodo intercorrente da febbraio a maggio c.a.;
- Lo stesso Rup, con nota prot. 8397 del 09/02/2021, acquisita in atti al prot. 1678 del 11/02/2021, ha comunicato l’esigenza di condurre le prove di tenuta e di collaudo sopra indicate prevedendo l’uso di *“coloranti di marcatura naturali con qualità alimentari biodegradabili che siano mischiati con le acque di scarico nel collettore”*;

CONSIDERATO CHE:

- il quadro conoscitivo sul depuratore, già valutato in occasione del rilascio dei precedenti titoli autorizzativi, è rimasto sostanzialmente invariato;
- l’impianto nella sua attuale configurazione è stato dimensionato e verificato per un carico massimo di circa 69.805 A.E. ed una portata media di 583 mc/h (come riportato anche alla scheda tecnica d’impianto trasmessa nota dall’AQP Spa alla Regione Puglia) ed è in grado di garantire il rispetto dei limiti della Tab.4 dell’allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii;
- dai dati di esercizio comunicati dal Gestore e relativi all’anno 2018 si evince che il numero di Abitanti Equivalenti serviti si sia attestato su 33.908 AE, con un volume/anno di acque trattate pari a circa 2.845.300 mc, equivalente ad una portata media giornaliera di circa 7.800 mc (\cong 325 mc/h);
- dalla lettura dei risultati analitici del monitoraggio condotto da Arpa Puglia nel 2020, sugli attuali 18 controlli a conoscenza della Sezione, si sono registrati i seguenti superamenti: 3 relativi al parametro “fosforo totale” e 9 superamenti del parametro “Cloruri”;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 10277 del 08/10/2020, ha chiesto all’AQP, con il supporto delle Amministrazioni comunali interessate, di procedere al monitoraggio delle reti di fognatura nera afferenti all’impianto di depurazione consortile, al fine di individuare le fonti di immissioni di acque reflue con elevata concentrazione dei cloruri;

DATO ATTO CHE:

- il vigente PRTA ed il suo aggiornamento, al momento solo adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019, prevedono che l'effluente del depuratore consortile di Carovigno venga temporaneamente recapitato nel Canale Reale e nelle trincee ubicate in prossimità dell'impianto, per poi essere scaricato a mare attraverso l'esistente condotta sottomarina in località "Apani", non appena si concludano gli interventi di rifunzionalizzazione e prolungamento della stessa;
- al fine di consentire le prove di tenuta del nuovo collettore bretella per il collegamento dell'emissario esistente e le successive prove di funzionalità e collaudo della condotta esistente e della nuova condotta sottomarina, si rende necessario autorizzare temporaneamente lo scarico a mare delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione consortile di Carovigno;
- l'impianto in parola è attualmente in grado di rispettare i valori limiti allo scarico di tab. 4, ad eccezione del parametro "cloruri", i cui fuori limite dipendono dalla qualità delle acque reflue veicolate nelle reti di fogna nera comunali e non da inefficienze del processo depurativo a fanghi attivi; ad ogni buon conto i valori limite del parametro "cloruri" non valgono per lo scarico a mare, come da deroga contenuta nell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 per tale tipologia di recapito finale;
- l'autorizzazione a rilasciarsi è strettamente legata all'esecuzione delle prove di tenuta e di collaudo tecnico-funzionale delle opere di collegamento idraulico e di scarico terminale a mare, oggetto di intervento progettuale; costituirà, pertanto, atto complementare all'AD n. 232 del 20/12/2016 che continuerà ad esprimere effetti relativamente alla tipologia di scarico allora assentita;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avvocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

- 1. di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. ed in forza dell'art. 22 della LR 18 del 3 luglio 2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, allo scarico provvisorio a mare dell'effluente del depuratore consortile di Carovigno, attraverso la condotta sottomarina realizzata;
- 3. di stabilire che:**
 - a. il predetto scarico è strettamente legato all'esecuzione delle prove di tenuta e di collaudo tecnico-funzionale delle opere di collegamento idraulico e di scarico terminale a mare, oggetto di intervento progettuale; costituirà, pertanto, atto complementare all'AD n. 232 del 20/12/2016 che continuerà ad esprimere effetti relativamente alla tipologia di scarico allora assentita;

- b. la presente autorizzazione avrà validità di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati;
- c. entro la scadenza del predetto termine, qualora le prove di tenuta del nuovo collettore bretella per il collegamento dell'emissario esistente e successive prove di funzionalità e collaudo della condotta esistente e della nuova condotta sottomarina realizzata avranno esito positivo e non si manifesti la necessità di riattivare lo scarico ai sensi dell'AD n. 232 del 20/12/2016, l'AQP Spa dovrà inoltrare alla scrivente Sezione l'istanza di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico a mare a mezzo di condotta sottomarina, allegando la seguente documentazione:
- certificato di ultimazione lavori delle opere di collegamento idraulico e di scarico terminale a mare e relativo collaudo tecnico-funzionale;
 - disciplinare di manutenzione della condotta sottomarina;
 - certificato di efficienza funzionale dell'impianto di depurazione e dell'emissario;
 - autocontrolli effettuati sull'effluente depurato e schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- d. lo scarico a mare potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni impartite, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
- e. l'effluente depurato dovrà continuare a rispettare i **valori limite di emissione già indicati al punto 5) della parte dispositiva dell'AD n. 362 del 20/12/2016 che nel seguito si riporta, ad eccezione del parametro "cloruri" in considerazione della deroga per scarico a mare, come indicato in premessa:**

"5) Garantire per le acque di scarico il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab.4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, per ogni altra attività produttiva che l'AQP S.p.a. dovesse autorizzare a scaricare nel nuovo impianto consortile di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carovigno, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 del citato allegato 5, con divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato 5. Secondo le prescrizioni contenute nel parere del Comitato VIA – VINCA allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 181/2015 della Regione Puglia, i valori limite di emissione da osservare per i seguenti parametri della predetta Tab. 4 sono:

- n. 4 (Solidi sospesi totali) --> 10 mg/L.
- n. 36 (Escherichia Coli) --> 100 UFC/100 mL.

Inoltre dovrà essere effettuato il saggio di tossicità, secondo le prescrizioni dell'Autorità competente al controllo;"

4. di stabilire che l'AQP spa osservi le seguenti prescrizioni:

- a. il RUP, con un preavviso di almeno 7 giorni, dovrà comunicare alla Regione Puglia (Servizio Risorse Idriche e Vigilanza Ambientale), all'ARPA Puglia (Direzione scientifica e DAP competente), alla Capitaneria di Porto di Brindisi, al Comune di Brindisi, e all'Ente Gestore della limitrofa area protetta, la data di inizio delle prove di tenuta e di collaudo tecnico-funzionale in esame, nonché le eventuali sospensioni che dovessero rendersi necessarie nel corso delle attività di collaudo;
- b. la scelta dei traccianti da impiegare nell'esecuzione delle operazioni di collaudo dovrà essere preventivamente concordata con Arpa Puglia; ad ogni buon conto le sostanze da impiegare, come già indicato dal RUP, dovranno essere biodegradabili, non tossiche per l'uomo e per gli organismi acquatici; l'impiego di tali sostanze dovrà essere comunque comunicato ai soggetti elencati al sub 4a), al fine di favorire la più ampia e preventiva conoscenza delle attività in atto, evitando inutili allarmismi dovuti all'uso dei traccianti;
- c. l'AQP, in adempimento a quanto disposto dal provvedimento n. 106 del 19/09/2014 della Provincia di

Brindisi, dovrà fin d'ora adoperarsi perché sia attivata la fase post-operam del Piano di Monitoraggio Marino **immediatamente dopo il completamento delle operazioni di collaudo;**

- d. l'AQP dovrà attenersi a quanto già indicato nell'AD n. 362 del 20/12/2016, sia nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali, sia nell'effettuazione degli autocontrolli sull'effluente depurato che dovranno comunque essere condotti con il set di parametri indicati al punto 3e) ed in numero minimo a quello previsto dall'allegato V alla parte III del D.lgs. 152/2006 e dalla DGR 1116/2006, fino al rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico a mare;
- e. l'AQP dovrà rispettare gli obblighi di tenuta dei registri e di comunicazioni già indicati nell'AD n. 362 del 20/12/2016 e quelli previsti dal RR n. 13/2017, con riguardo ai disciplinari di emergenza o di gestione speciale;
- f. l'AQP, nella conduzione dell'impianto di depurazione, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni indicate nell'AD N. 362 DEL 20/12/2016;

5. di impegnare Arpa Puglia:

- a. a fornire tempestivo supporto all'esecutore degli interventi di collaudo nell'eventuale scelta delle sostanze traccianti da impiegare;
- b. a continuare ad effettuare gli accertamenti analitici sull'effluente depurato nel numero e con le frequenze attualmente adottate, secondo le disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006, del RR n. 13/2017 e dell'AD n. 362 del 20/12/2016, avendo cura di valutare il parametro cloruri in ragione del recettore finale interessato dallo scarico;
- c. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- d. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore consortile di Carovigno;

6. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

7. di impegnare i Comuni serviti dall'impianto Consortile, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Brindisi, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

8. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e nell'AD n. 362 del 20/12/2016;

9. di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

10. di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto

l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

- 11. di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- 12. di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
- 13. di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, alla Capitaneria di Porto di Brindisi, al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, al Comune di Brindisi, ai Comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino;
- 14. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 8 fasciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, alla Capitaneria di Porto di Brindisi, al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, al Comune di Brindisi, ai Comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino;
- e) pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.P.G.R. n. 443/2015, e sul portale Amministrazione Trasparente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti